



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Consigliere delegato**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2019, proposto dai signori:

Veronica Abate, Maria Laura Alessandrelli, Carmine Della Corte, Angelo Diprossimo, Mariagrazia Di Poto, Rita Enza Salvatrice Franco, Monica Italiano, Antonino Iudici, Davide Iudici, Stefano Iudici, Vincenzo Giuca, Giacomo Maio, Alessandro Rocco Marra, Sebastiano Maucieri, Pietro Minniti, Domenico Monterosso, Antonio Morra, Antonella Morrone, Marco Picone, Andrea Platania, Lucio Antonio Pazienza, Rosangela Pazienza, Davide Bartolo Scardino, Filippo Daniele Tortomasi, Luigi Vetrone, Filippa Margherita Vitale, Nourdine Massaro, Gabriella Bella, Fabio Marraffa, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Bologna, via Nicolò Dall'Arca, 24;

***contro***

il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

del signor Giuseppe Lo Regio, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento ovvero la riforma*

dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III *bis*, 12 dicembre 2018 n. 7542, con la quale è stata respinta la domanda cautelare contestuale al ricorso n.12305/2018 R.G. proposto per l'annullamento dei seguenti atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- MIUR:

a) del decreto 11 luglio 2017 n.1069, pubblicato in data imprecisata, con il quale il Direttore generale per il personale scolastico ha provveduto per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 3 giugno 2015, n. 326 in tema di aggiornamento delle graduatorie di istituto, nella parte in cui esclude la parte ricorrente dall'inserimento in III fascia delle stesse;

b) della nota 11 luglio 2018 n.32043, di trasmissione del decreto suddetto;

e degli atti presupposti, connessi, collegati, antecedenti ovvero conseguenti;

nonché per la condanna

dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente in danaro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

ista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami in calce al ricorso n. 1943/2019

depositato il giorno 06 marzo 2019, presentata dal difensore dei ricorrenti appellanti;

rilevato che il ricorso in questione concerne l'appello avverso l'ordinanza cautelare indicata in epigrafe;.

considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria

innanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

autorizza la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR, con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 15 (giorni) giorni dalla comunicazione del presente decreto.

dispone che le prove delle eseguite notificazioni vengano depositate nella segreteria della Sezione nei 15 (quindici) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2019.

**Il Consigliere delegato  
Francesco Gambato Spisani**

**IL SEGRETARIO**